

**NORME SULLE ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE ETICA DI VIGILANZA NEL CASO DI SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO E IN PARTICOLARE DI MOLESTIE SESSUALI E MORALI E DI ABUSO DI POTERE**

Approvate dal Senato Accademico il 25 novembre 2024

**Art. 1**

**DEFINIZIONI**

1. Per molestia sessuale si intende qualsiasi azione o condotta indesiderata a connotazione sessuale, espressa sul piano fisico, verbale, non verbale o anche a mezzo digitale, che possa offendere la dignità e la libertà della persona che la subisce. Le molestie sessuali non sono mai tollerate ed assumono maggiore gravità, anche ai fini dei provvedimenti da adottare, se messe in atto da persona appartenente al personale docente o non docente dell'Università.
2. Costituiscono molestie morali significativi o ripetuti comportamenti ostili, diretti o indiretti contro una o più persone, con intento fisicamente o psicologicamente persecutorio, protratti e sistematici, suscettibili di creare un ambiente non rispettoso, umiliante o lesivo dell'integrità psicofisica della persona o della sua dignità. È da considerarsi molestia morale anche il "mobbing" ed ogni forma di ritorsione contro chiunque denunci comportamenti molestanti, inclusi i testimoni. È da considerarsi molestia morale, altresì, la condotta di falsa segnalazione di comportamenti previsti dal presente art. 1 o la ritorsione nei confronti del segnalante.
3. Come indicato dal Codice Etico della Pontificia Università Lateranense e dal can. 1378, § 1 del Codice di Diritto Canonico, il reato di abuso di potere comprende, in forma generale, qualunque arbitrarietà o eccesso commesso dal titolare di una qualche potestà di governo, di un ufficio o di un ministero, sia per azioni come per omissioni ugualmente volontarie.

**Art. 2**

**AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Le presenti Norme si applicano nei confronti di tutti coloro i quali entrano in relazione con la Pontificia Università Lateranense e gli Istituti *ad instar Facultatis*, per motivi di lavoro, studio o altre forme di rapporto a qualsiasi titolo.

**Art. 3**

**PROCEDURA INTERNA A TUTELA DELLA PERSONA MOLESTATA**

1. Chiunque sia stato oggetto di molestie sessuali o morali o di abuso di potere – secondo quanto definito all'art. 1 delle presenti Norme – o chiunque abbia diretta conoscenza di tali condotte può chiedere assistenza procedendo alla segnalazione alla Commissione Etica di Vigilanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 delle presenti Norme.

#### **Art. 4**

### **COMMISSIONE ETICA DI VIGILANZA**

1. La Commissione Etica di Vigilanza fornisce, ove ne ricorrano le condizioni e con le modalità previste dalle presenti Norme, accoglienza, ascolto e accompagnamento a chi segnala di essere vittima di molestia sessuale o morale o di abuso di potere ai sensi dell'art. 1 delle presenti Norme.
2. I membri della Commissione Etica di Vigilanza nello svolgimento della propria funzione agiscono collegialmente in piena autonomia e possono avvalersi di consulenti interni o esterni (avvocati, psicologi, assistenti sociali, ecc.).

#### **Art. 5**

### **RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI**

#### **E TUTELA DEL SOGGETTO SEGNALANTE E DEL SEGNALATO**

1. I membri della Commissione Etica di Vigilanza e gli eventuali consulenti interni o esterni sono tenuti a garantire la massima riservatezza sui fatti segnalati e sull'identità del soggetto segnalante e del soggetto segnalato.
2. L'identità dei soggetti coinvolti e qualsiasi altra informazione da cui essa può evincersi, direttamente o indirettamente, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso degli stessi soggetti, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

#### **Art. 6**

### **MISURE DI PROTEZIONE IN FAVORE**

#### **DEL SOGGETTO SEGNALANTE E DEL SOGGETTO SEGNALATO**

1. Tutti i soggetti sono tenuti al rispetto della dignità e della buona fama di ciascuno.
2. La Commissione Etica di Vigilanza svolge ogni attività utile per tutelare il soggetto segnalante e i testimoni contro eventuali condotte che possano considerarsi ritorsive e dunque integranti molestie morali ai sensi dell'art. 1 delle presenti Norme.
3. Le segnalazioni che risulteranno inviate al solo scopo di danneggiare o recare pregiudizio al segnalato, nonché ogni altra forma di segnalazione abusiva o falsa sono considerate molestie morali ai sensi dell'art. 1 delle presenti Norme.

#### **Art. 7**

### **IMPARZIALITÀ, AUTONOMIA E INDIPENDENZA DI GIUDIZIO**

1. I membri della Commissione Etica di Vigilanza devono trovarsi e devono agire in situazione di equidistanza rispetto al soggetto segnalante e al soggetto segnalato al fine di poter mantenere le necessarie condizioni di indipendenza ed imparzialità.



2. Ai fini di cui al precedente comma, ai membri della Commissione Etica di Vigilanza è consentita la facoltà di astensione per gravi o giuste ragioni di convenienza, ovvero nel caso in cui vi sia un manifesto conflitto di interessi diretto o indiretto.
3. Agli stessi fini, il segnalante e il segnalato possono presentare al Rettore dichiarazione scritta motivata di riconsiderazione di uno o più membri.
4. Nelle ipotesi di cui ai due commi precedenti, il Rettore dispone l'eventuale sostituzione con provvedimento non impugnabile.

## Art. 8

### PROCEDURA ISTRUTTORIA

1. La Commissione Etica di Vigilanza esamina le sole segnalazioni che pervengano alla Pontificia Università Lateranense mediante l'indirizzo di posta elettronica appositamente creato e debitamente indicato sul sito web, oppure indirizzate alla Commissione medesima ed inviate mediante il servizio postale. Tali comunicazioni possono consistere anche in una mera richiesta di incontro, con indicazione completa dei dati anagrafici e dei recapiti del richiedente, affinché la segnalazione possa aver luogo in forma orale. In tal caso, l'incontro si svolge alla presenza di almeno due membri della Commissione che procederanno a raccogliere la segnalazione in apposito processo verbale sottoscritto dal segnalante e da tutti i presenti.
2. Le segnalazioni non possono essere anonime. Esse devono essere circostanziate e fondate su elementi oggettivi, conosciuti direttamente da chi segnala. Le segnalazioni devono contenere tutte le informazioni utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza.
3. La Commissione Etica di Vigilanza gestisce le segnalazioni nel rispetto dei principi di imparzialità, riservatezza e completezza istruttoria, effettuando ogni attività ritenuta opportuna.
4. Nel corso degli accertamenti e durante lo svolgimento delle procedure, a tutela del segnalante e del segnalato, è assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.
5. La Commissione Etica di Vigilanza dovrà tutelare la dignità delle persone e agire in modo che sia sempre protetta, per quanto possibile, la loro buona fama.
6. A seguito della segnalazione, la Commissione Etica di Vigilanza procede ad un colloquio con il segnalante alla presenza di almeno due propri membri, precedentemente designati dalla stessa Commissione. Del colloquio è redatto processo verbale firmato dal segnalante e da tutti i presenti. All'esito del colloquio, la Commissione Etica di Vigilanza può procedere alla raccolta di tutte le informazioni utili anche ascoltando testimoni ed acquisendo documentazione. Se la segnalazione non proviene dalla vittima, quest'ultima dovrà essere sentita con analoga modalità.
7. Qualora gli accertamenti effettuati confermino la fondatezza della segnalazione, la Commissione Etica di Vigilanza procede ad un colloquio con la persona segnalata, alla presenza di almeno due membri precedentemente designati dalla stessa Commissione.
8. Prima dell'inizio del colloquio alla persona segnalata è rappresentato in forma chiara e precisa il fatto addebitato quale risulta all'esito degli accertamenti svolti, con l'indicazione degli elementi

raccolti e delle relative fonti. Del colloquio è redatto processo verbale firmato da tutti coloro che vi hanno preso parte.

9. Nei casi di particolare tenuità del fatto, la Commissione Etica di Vigilanza promuove la riconciliazione tra le persone coinvolte.

10. Qualora all'esito della procedura istruttoria la Commissione Etica di Vigilanza riscontri la fondatezza della segnalazione, essa trasmette alle Autorità competenti un parere motivato unitamente a tutti gli atti raccolti.

11. Analogamente procede in caso di infondatezza della segnalazione o qualora la stessa dipenda da una condotta abusiva del segnalante ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3 delle presenti Norme. Ove la segnalazione si dimostri infondata, l'Autorità, nell'ambito delle proprie competenze, adotta tutte le iniziative necessarie a riabilitare la persona segnalata, fermo restando l'avvio di adeguati provvedimenti disciplinari ed eventualmente penali nei confronti dell'accusatore, nei casi in cui la falsità della segnalazione sia conclamata.

12. La documentazione di tutti gli atti compiuti è conservata in apposito archivio riservato posto sotto la responsabilità del Rettore. Previa autorizzazione del Rettore e nelle modalità dallo stesso stabilite, possono essere ammessi a prendere visione degli atti soltanto il segnalante, il segnalato e coloro ai quali Norme di diritto riconoscono la relativa facoltà. Degli atti è vietata la riproduzione, anche parziale.